

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4007/87 DEL CONSIGLIO**del 22 dicembre 1987****che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2 e l'articolo 257, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione hanno previsto un periodo durante cui possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Spagna e in Portogallo al momento dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste dall'atto stesso, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che tale periodo scade il 31 dicembre 1987;

considerando che in alcuni settori non è possibile superare tali difficoltà entro la data prevista ed è pertanto

opportuno ricorrere alla possibilità, prevista dall'atto di adesione, di prorogare il periodo transitorio; che in considerazione delle difficoltà peculiari incontrate in Spagna o in Portogallo secondo i settori, è opportuno prorogare il periodo di cui sopra di un anno per la Spagna e di tre anni per il Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo previsto, per quanto riguarda la Spagna, all'articolo 90, paragrafo 1 dell'atto di adesione è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Il periodo previsto, per quanto riguarda il Portogallo, all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione è prorogato fino al 31 dicembre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 2. 12. 1987, pag. 4.

⁽²⁾ Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).